



REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 18 marzo 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 5906 di protocollo in data 8 febbraio 2013, con la quale il sindaco del comune di Abbiategrasso (MI) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Abbiategrasso (MI);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

### **PREMESSO CHE**

Il sindaco del comune di Abbiategrasso (MI), mediante nota n. 961 del 8 febbraio 2013, ha posto un quesito in merito all'applicazione dell'art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012.

Il sindaco premette che il comune di Abbiategrasso è socio, con altri enti locali, della Fondazione per la promozione dell'Abbiatense, iscritta nel registro delle Persone Giuridiche dal 2002, e avente lo scopo di favorire la crescita culturale e lo sviluppo economico del territorio; secondo lo statuto la Fondazione realizza e promuove manifestazioni fieristiche, campagne informative, attività di studio, corsi di formazione, convegni, spettacoli, siti e portali *internet*, e può svolgere ogni altra azione utile.

L'amministrazione comunale ha intenzione di affidare alla Fondazione la gestione di alcune attività, tra cui l'organizzazione di alcune fiere e rassegne nazionali (tra cui vengono citate la rassegna enogastronomica nazionale "Abbiategusto", la fiera agricola regionale e la fiera regionale di San Giuseppe), riconoscendole un contributo economico a copertura delle spese sostenute, sia per le attività specifiche affidate, sia per le spese generali e gestionali della Fondazione stessa.

Ciò premesso, il sindaco chiede se sia possibile l'affidamento delle attività prospettate e l'erogazione del contributo alla luce dell' art.4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 che qui si riporta integralmente:

*A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a*

*carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

L'ente ritiene che la Fondazione per la Promozione dell'Abbiatense possa rientrare tra gli enti esclusi dalla disciplina di cui sopra in quanto le iniziative che sarebbero affidate potrebbero rientrare tra le attività culturali per le quali vige l'esclusione.

#### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Sotto il profilo oggettivo, il quesito proposto attiene alla corretta applicazione della normativa finanziaria in merito all'erogazione di contributi a carico delle finanze pubbliche.

Il quesito riveste portata generale ed astratta e non interferisce né con la sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità amministrativo-contabile.

Ne consegue che la richiesta di parere, rientrando nella nozione di contabilità pubblica, è oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito.

## **MERITO**

Il quesito proposto verte sul divieto di erogazione di contribuzione pubblica da parte degli enti locali di riferimento a beneficio delle persone giuridiche disciplinate dal primo libro del codice civile, ancorché tale provvidenza sia correlata ad eventi, servizi o attività resi dalle fondazioni o dalle associazioni di diritto privato in favore degli enti locali. Dal tenore letterale del quesito, il servizio richiesto alla Fondazione per la Promozione dell'Abbatense è da svolgersi a diretto beneficio dell'amministrazione comunale.

Preliminarmente, si osserva che se l'intento dell'amministrazione comunale è in concreto inquadrabile nella sponsorizzazione delle attività fieristiche mediante l'utilizzo della menzionata Fondazione, il divieto di assunzione della spesa per sponsorizzazione era già delineato nell'assetto normativo introdotto con il D.L. 31 maggio 2010, n.78 (cfr. SCR Lombardia parere n.1075/2010; da ultimo SRC Lombardia parere n.89/2013).

In secondo luogo, si osserva che la portata del divieto di contribuzione, introdotto dal precetto dell'art. 4 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 si interpreta, da un lato, alla luce delle esigenze di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica e s'inserisce in un percorso legislativo teso a diminuire in modo drastico gli oneri a carico della finanza pubblica locale, analogamente a quanto previsto in tema di divieto di soccorso finanziario in favore delle società partecipate locale che versano in perdita strutturale (art. 6 comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n.78), dall'altro, s'interpreta alla luce della predilezione verso forme di acquisto di beni o servizi mediante l'adozione di procedure di gara conformi alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza fra gli operatori economici che sono attivi nel mercato di riferimento.

Se, dunque, l'amministrazione comunale ritiene che le iniziative fieristiche si traducano nello svolgimento di un compito istituzionale, il relativo servizio deve essere ottenuto mediante indicazione di un bando di gara fra gli operatori del settore, fra i quali non è preclusa la partecipazione di organismi riconducibili agli enti locali, in condizioni di parità con gli operatori privati. In tali evenienze, l'amministrazione pubblica potrà

acquisire il servizio a titolo oneroso, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato regolati dal libro primo del codice civile.

Sotto altro profilo, si rileva che l'ampia latitudine operativa del divieto in questione prescinde dall'esistenza o meno di un equilibrio dei conti della fondazione o dell'associazione, poiché tende ad ottenere un risparmio pubblico immediato.

Il divieto di rango legislativo conforma, altresì, le previsioni di contribuzione ulteriore rispetto al fondo iniziale di dotazione, eventualmente previsti nello statuto della fondazione, al pari della norma imperativa di ordine pubblico economico che conforma la norme di natura pattizia contenute negli atti negoziali stipulati *iure privatorum*.

Peraltro, nel caso di specie, lo statuto della Fondazione per la Promozione dell'Abbatense, oltre ad un generico richiamo ai contributi erogati durante la vita dell'istituzione, rinvia alle norme di legge vigenti per quanto non espressamente regolato.

Nell'ambito dell'art. 4 comma 6, la legge detta i casi di deroga al divieto, a tenore del quale *"sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali"*.

Orbene, nel caso in esame le attività soggette a contribuzione si riferiscono ad una rassegna eno-gastronomica, ad una manifestazione fieristica agricola e ad una manifestazione fieristica assimilabile ad un evento festoso legato alla tradizione del territorio (sulla diversa tipologia di contribuzione in favore delle *"pro loco"* si veda SRC Lombardia deliberazione n.89/2013/PAR).

Le iniziative in questione non rientrano nella nozione di attività culturale, esclusa dal divieto di contribuzione, atteso che la medesima è connessa alla promozione delle arti classiche, figurative (architettura, pittura, scultura) o rappresentative (danza concerti, spettacoli teatrali o cinematografici), proposte anche nelle forme contemporanee, nonché della correlata attività museale e bibliotecaria, ovvero è connessa alla promozione dei beni storici, archeologici, artistici ed architettonici ricompresi nella legislazione di settore (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42).

In conclusione, la Fondazione per la Promozione dell'Abbatense può ricevere erogazioni pubbliche solo quale conseguenza della partecipazione vittoriosa ad un

bando di gara per l'erogazione dei servizi fieristici, secondo le modalità richiamate dall'art. 4 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e, per l'effetto, soggiace al divieto di ricevere direttamente contributi a carico delle finanze pubbliche, non rientrando nel regime delle esclusioni di cui al medesimo comma del citato art. 4, nonché al divieto di beneficiare di provvidenze pubbliche per la mera sponsorizzazione di eventi (ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n.78).

**P.Q.M.**

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente  
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria  
Il 25/03/2013  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)